



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Reg. Lavoro -
Isp. Reg. Lavoro - PALERMO

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio Lavoro
Isp.Lavoro - BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali -
Servizio Lavoro - TRENTO

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo - ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell'immigrazione e dell'asilo

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
ROMA

Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.I.E.M. - Uff. VI Centro Visti
ROMA

Assessorati Regionali al Lavoro
LORO SEDI

INPS - Direzione Generale
ROMA

Oggetto: D.P.C.M. 17 febbraio 2011 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’ articolo 1 del decreto.

Allegati : 2

Si fa seguito alla circolare congiunta a firma del Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Direttore Centrale delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo del Ministero dell’Interno datata 25 febbraio 2011, con la quale sono state fornite istruzioni sulle procedure di attuazione del D.P.C.M. del 17.02.2011 indicato in oggetto (v. Allegato 1) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 21.03.2011 - con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze, al procedimento istruttorio e a quello relativo alla richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

Ad integrazione di quanto già indicato nella sopra citata circolare – d’intesa con il Ministero dell’Interno - si precisa che i cittadini non comunitari titolari di permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni precedenti, anche se non appartenenti ai paesi elencati dall’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto, maturano - in base a quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del T.U. Immigrazione e dall’art. 38, comma 2 del Regolamento di attuazione - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato da alcune Regioni, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, nonché delle richieste di lavoratori stagionali extracomunitari pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione nel corso dell’anno 2010 e dei nulla osta rilasciati, viene effettuata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso come da tabella allegata (v. Allegato 2).

Anche per quest’anno la scrivente Direzione Generale provvede ad attribuire le quote direttamente agli uffici periferici del lavoro tramite il sistema informatizzato SILEN, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l’immigrazione.

Come da prassi consolidata nell’applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione

Generale ulteriori quote eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione.

PROCEDURE DI CHIUSURA FLUSSI ANNI PRECEDENTI

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi stagionali degli anni 2007 (DPCM 9.01.2007), 2008 (DPCM 8.11.2007) e 2009 (DPCM 20.03.2009) – d'intesa con il Ministero dell'Interno - saranno attuate le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote assegnate e non impegnate entro il 25 marzo 2011 nel sistema informatizzato SILEN da codeste Direzioni provinciali saranno azzerate. Analogamente avverrà per quanto riguarda i flussi non stagionali 2008 (DPCM 3.12.2008).

Le eventuali quote già impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli sportelli unici per l'immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, ecc.) e ritornate, pertanto, nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, dovranno essere restituite con specifica nota a questa Direzione Generale dell'Immigrazione, che provvederà al loro recupero tramite il SILEN.

Il Direttore Generale

Natale Furlani





MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE - Divisione II

Allegato 2

D.P.C.M. 17.02.2011 – Ripartizione territoriale delle quote d'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali

Abruzzo	
Chieti	80
L'Aquila	900
Pescara	60
Teramo	60
Totale	1.100

Basilicata	
Matera	300
Potenza	500
Totale	800

Calabria	
Catanzaro	200
Cosenza	300
Crotone	80
Reggio Calabria	150
Vibo Valentia	70
Totale	800

Campania	
Avellino	50
Benevento	50
Caserta	1.700
Napoli	1.600
Salerno	2.500
Totale	5.900

Emilia Romagna	
Bologna	400
Ferrara	400
Forlì-Cesena	1.600
Modena	1.200
Parma	50
Piacenza	400
Ravenna	1.550
Reggio Emilia	250
Rimini	1.300
Totale	7.150

Friuli Venezia Giulia	
Gorizia	5
Pordenone	25
Trieste	15
Udine	55
Totale	100

Lazio	
Frosinone	80
Latina	4.000
Rieti	80
Roma	600
Viterbo	160
Totale	4.920

Liguria	
Genova	80
Imperia	200
La Spezia	20
Savona	400
Totale	700

Lombardia	
Bergamo	400
Brescia	900
Como	20
Cremona	80
Lecco	20
Lodi	80
Mantova	1.500
Milano	80
Pavia	80
Sondrio	150
Varese	40
Totale	3.350

Marche	
Ancona	300
Ascoli Piceno	300
Macerata	100
Pesaro-Urbino	80
Totale	780
Molise	
Campobasso	600
Isernia	100
Totale	700

Piemonte	
Alessandria	350
Asti	400
Biella	15
Cuneo	1.500
Novara	50
Torino	450
Verbania C.O.	15
Vercelli	20
Totale	2.800

Puglia	
Bari	1.000
Brindisi	200
Foggia	1.500
Lecce	1.000
Taranto	300
Totale	4.000

Sardegna	
Cagliari	70
Nuoro	30
Oristano	10
Sassari	40
Totale	150

Sicilia	
Agrigento	25
Caltanissetta	20
Catania	20
Enna	15
Messina	350
Palermo	150
Ragusa	200
Siracusa	20
Trapani	200
Totale	1.000

Toscana	
Arezzo	400
Firenze	200
Grosseto	350
Livorno	200
Lucca	200
Massa Carrara	40
Pisa	100
Pistoia	100
Prato	10
Siena	500
Totale	2.100

P.A. Trento	
Trento	3.000
P.A. Bolzano	
Bolzano	800
Val d'Aosta	
Aosta	50

Umbria	
Perugia	300
Terni	100
Totale	400

Veneto	
Belluno	170
Padova	550
Rovigo	600
Treviso	200
Venezia	800
Verona	5.000
Vicenza	80
Totale	7.400



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER
L'ANNO 2011**



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 38-bis del Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter del predetto Testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

RILEVATO che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

CONSIDERATO che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamate;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria.

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Articolo 2

1. Nella quota di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lett. a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'Interno di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero degli Affari Esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.

Roma, 17 FEB. 2011